GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Giovedì, 12 luglio 1923** — **Numero 163**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. **1399.**
Denuncia delle convenzioni esistenti per il mantenimento degli Istituti Nautici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge n. 1601 in data 3 dicembre 1922;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina, di concerto con quello delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le convenzioni stipulate fra lo Stato e gli Enti locali anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886, e tutti gli altri atti, anche di carattere legislativo, relativi ai contributi da corrispondersi all'Erario per il mantenimento dei RR. Istituti Nautici, cessano di aver vigore col 30 settembre 1923.

Art. 2.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto saranno stabilite con R. decreto, su proposta dei Ministri della marina e delle finanze le nuove norme che stabiliranno la varia misura dei contributi di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - THAON DI REVEL - DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1374.
Composizione della Commissione di cui al R. decreto 30 marzo 1922, n. 591, relativo al reclutamento di 60 capitani commissari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1906, n. 399, che approva il regolamento per il reclutamento dei capitani commissari;
Visto il R. decreto 30 marzo 1922, n. 591, concernente il reclutamento di sessanta capitani commissari;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito,
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla Commissione di cui all'articolo unico del Nostro decreto 30 marzo 1922, n. 591, è sostituita la seguente:
« Generale commissario:
Due colonnelli o ten. colonnelli in servizio di S. M.;
Due colonnelli o ten. colonnelli commissari ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1379.
Classificazione in prima categoria delle opere per il bonificamento del Pantano di Lenola, in provincia di Caserta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti l'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250 e l'articolo 15 del Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1809;
Ritenuto che lo stato attuale del Pantano di Lenola, in provincia di Caserta, è causa di notevole danno all'igiene del prossimo abitato di Lenola;
Considerato che la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche e la Direzione generale di sanità pubblica, hanno concordemente riconosciuto che le opere per il bonificamento del detto Pantano rivestono i caratteri richiesti per la classifica di esse in prima categoria, ai sensi del citato art. 6 del decreto 3 settembre 1916, n. 1250;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici:
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori pubblici:
Abbiamo decretato e decretiamo:
Sono classificate in prima categoria, a termini dell'art. 3 del Testo Unico 22 marzo 1900, n. 195 le opere per il bonificamento del Pantano di Lenola in provincia di Caserta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1385.
Dichiarazione di opera di pubblica utilità della sistemazione e dell'isolamento del Reclusorio militare di Aversa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione e l'isolamento del Reclusorio militare di Aversa.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1923, n. 1387.
Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-23 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo n. 128: Casermaggio, materiali, acquisto, noleggio, ecc., L. 550.000.

In diminuzione:

Capitolo n. 123: Stipendi, soldi, soprassoldi, indennità fisse, ecc., L. 550.000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1923, n. **1390.**
Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1922-23, per spese della conferenza dell'Aja.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 950;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno ad interim per gli Affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 23 « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23 è aumentato della somma di lire sessantacinquemila (L. 65.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1923, n. **1416.**
Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio, per l'esercizio 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto con quello per l'Industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio finanziario 1922-23 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo n. 4: « Compensi per lavori o servizi straordinari, ecc., L. 20,000 »;

In diminuzione:

Capitolo n. 25: « Spese occorrenti per il funzionamento dei servizi previsti, ecc., L. 20,000 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. **1432.**
Modifiche al R. decreto 27 gennaio 1923, n. 21, col quale si istituisce la Commissione Suprema mista di difesa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 12 e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 11 gennaio 1923, n. 21;
Visto il Nostro decreto 24 gennaio 1923, n. 82;
In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della guerra, di concerto coi Ministri interessati;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una Commissione Suprema mista di difesa, allo scopo di risolvere le più importanti questioni concernenti la predisposizione delle varie attività nazionali e dei mezzi necessari alla guerra.

Art. 2.

La Commissione Suprema è costituita da un Comitato deliberativo, da organi consultivi e da un ufficio di segreteria.

Art. 3.

Compongono il Comitato deliberativo:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, *presidente.*
Il Ministro degli affari esteri
Il Ministro degli interni
Il Ministro delle finanze
Il Ministro della guerra
Il Ministro della marina
Il Commissario per l'aeronautica
Il Ministro delle colonie
Il Ministro dell'industria e commercio
} *membri.*

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati a esprimere il loro parere.

Art. 4.

Sono organi consultivi della Commissione:
a) il Consiglio dell'esercito;
b) il Comitato degli ammiragli,
entrambi per le questioni attinenti alla rispettiva competenza stabilita dai decreti istitutivi;
c) il Comitato superiore dell'aeronautica;
d) un Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale.

Art. 5.

Il Comitato per la preparazione alla mobilitazione nazionale è istituito per lo studio delle questioni concernenti la utilizzazione di tutte le attività nazionali, la predisposizione, l'organizzazione e l'impiego delle risorse del Paese occorrenti per la guerra.

Esso è composto di un presidente nominato per decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e dei seguenti membri:

otto direttori generali o capi servizio delle amministrazioni dello Stato, delegati rispettivamente dai Ministri dell'interno, industria, colonie, agricoltura, finanze, lavori pubblici e dal Commissario per i servizi della marina mercantile;

il Direttore generale delle ferrovie dello Stato;
il Direttore generale della Banca d'Italia;
il Capo dello Stato Maggiore centrale dell'esercito;
il Capo di Stato Maggiore della marina;
il Comandante generale della R. aeronautica:
il Direttore generale dell'aeronautica;

da sei a dieci rappresentanti designati dal Ministero della guerra di concerto con quello della marina e col Commissariato dell'aeronautica, nel campo della scienza, della industria e dell'economia nazionale.

Il Comitato medesimo è, per deliberazione del suo presidente, suddiviso in sezioni.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio dell'esercito, il presidente del Comitato degli ammiragli, il Comandante generale della R. aeronautica, il presidente del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale, intervengono, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato deliberativo.

Art. 7.

L'ufficio di segreteria, in base agli ordini che riceve dal Presidente del Consiglio dei Ministri, accentra le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo, prepara e coordina i lavori delle varie sezioni del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale; notifica ai vari Ministeri le decisioni del Comitato deliberativo e ne segue l'attuazione.

La composizione dell'ufficio di segreteria sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti, ove necessario, i Ministri interessati.

Art. 8.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà data ogni altra disposizione occorrente per l'esecuzione del presente decreto. Il Nostro decreto 11 gennaio 1923, n. 21, è abrogato

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI — T. DI REVEL — FEDERZONI — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 1437.
Modifica del regolamento 19 luglio 1906, n. 466, relativo all'assistenza e vigilanza igienica ed all'igiene degli abitati nei Comuni del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento 19 luglio 1906, n. 466, relativo all'assistenza e vigilanza igienica ed all'igiene degli abitati nei Comuni del Regno;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al n. 2 dell'art. 75 del predetto regolamento 19 luglio 1906, n. 466, è aggiunto il seguente comma:
« Sono esentati dal predetto limite di età coloro:
« *a*) che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un Comune o consorzio, nella qualità di ufficiale « sanitario, con nomina biennale o definitiva, o di impiegato di ruolo presso uffici di igiene o presso reparti medico-micrografici di laboratori di vigilanza igienica;
« *b*) che, alla data del bando di concorso, abbiano prestato almeno tre anni di ininterrotto servizio, in uno « stesso Comune o consorzio, nella qualità di ufficiale sanitario, a seguito di regolare nomina prefettizia, anche « provvisoria ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 10 luglio 1923.
Nomina a Presidente effettivo della Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 7 e 8 dello statuto organico della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con R. decreto 8 dicembre 1889, n. 3596, e con riferimento al R. decreto 4 marzo 1880;
Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª,
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

S. E. l'avv. Giuseppe Marcora, cavaliere della SS. Annunziata, senatore del Regno, cessa dalla carica di Presidente della Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, e ne è nominato Presidente onorario.
L'on. avv. Cesare Sarfatti è nominato Presidente effettivo della Commissione predetta, per un quadriennio, a partire dal 1° agosto 1923.

I Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare Ministeriale illustrante l'applicazione del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, circa la revisione delle tabelle e dei regolamenti organici degli enti locali.

Il numero 133 della *Gazzetta Ufficiale* (7 corr.) pubblica il R. decreto 27 maggio u. s., n. 1177, col quale vengono date disposizioni per la revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Gli scopi della revisione sono chiaramente enunciati nell'art. 1 del decreto stesso, e cioè:

a) riduzione del numero dei posti, del personale (compresi quello sanitario ed i maestri elementari pei comuni che hanno conservato la diretta amministrazione delle scuole), nonchè degli stipendi, dei salari e degli assegni di qualsiasi specie;

b) riforma delle norme relative al trattamento di riposo, per ridurre questo nei limiti stabiliti per gli impiegati governativi.

La disposizione di cui alla lettera a) specifica gli elementi da tener presenti ed i criteri ai quali deve ispirarsi la riduzione dei posti d'organico e delle retribuzioni: cioè le condizioni finanziarie dell'Ente, le esigenze dei servizi e le attribuzioni affidate al personale, elementi e criteri questi che dovranno essere equamente valutati nell'applicazione.

Occorre subito avvertire che, avendo lo stesso legislatore stabilito tassativamente lo scopo della straordinaria revisione dei regolamenti e delle tabelle organiche, vale a dire la *riduzione* del numero dei posti, del personale, degli stipendi e degli assegni, non potranno per qualsiasi motivo discostarsene i consessi e le autorità chiamate ad attuare il provvedimento, di guisa che dovrà essere escluso qualunque ampliamento dei primi od aumento degli altri. L'istituzione di nuovi posti di organico ed ogni nuovo miglioramento economico devono quindi essere recisamente respinti.

Nel rivedere le tabelle organiche, occorre di regola eliminare da esse i posti i cui titolari non dànno l'intera loro attività alle amministrazioni (per esempio regolatori degli orologi); quelli la cui spesa ha carattere facoltativo (tesorieri speciali), e quelli riferibili a servizi che possono essere oggetto di appalto senza che il relativo personale abbia diritto di passare alla dipendenza dell'appaltatore (per es., spazzini).

La revisione riguarda poi non soltanto le retribuzioni fisse e normali, cioè gli stipendi ed i salari, ma ancora «*gli assegni di qualsiasi specie*», espressione assai larga, nella quale devesi ritener compresa qualunque altra retribuzione, compenso, assegno, sia pure di carattere straordinario, eccezionale, personale o temporaneo e quindi anche la prima e la seconda *indennità di caro-viveri*. Riguardo alle quali si ricorda che entrambe hanno attualmente carattere facoltativo, essendo cessata l'obbligatorietà della prima col 31 dicembre 1921, mentre la seconda non è mai stata dichiarata obbligatoria. Si richiama in proposito la circolare 6 maggio u. s., n. 15700.5, con cui si dispone che debbano escludersi in ogni caso concessioni maggiori di quelle stabilite per il personale governativo. Pertanto, qualora le amministrazioni credano di continuare la corresponsione delle indennità al loro personale (corresponsione che non potrà mai essere imposta, data la natura della spesa), dovranno almeno ridurre l'ammontare — ove li abbiano superati — entro i limiti fissati per il personale governativo, salvo, bene inteso, le ulteriori riduzioni che potessero risultare necessarie in rapporto agli elementi indicati alla lettera *a*) dell'art 1 del R decreto, e principalmente alle condizioni finanziarie dell'Ente. Più specialmente l'indennità dovrà essere ridotta per quegli impiegati e salariati che non dànno tutta la loro attività a favore dell'amministrazione.

Con molta accuratezza debbono poi essere esaminate le disposizioni dei regolamenti organici che disciplinano la concessione di *compensi per lavori straordinari*, non potendosi ammettere un *diritto* degli impiegati a tali compensi anche per lavori compiuti oltre le normali attribuzioni, in quanto tale diritto non è riconosciuto dall'art. 105 del regolamento comunale e provinciale, che rimette alla *facoltà* dell'amministrazione l'assegnazione di compensi del genere. Tanto meno poi sarebbe ammissibile la concessione di un compenso per la rinuncia al congedo annuale, il quale (eccezion fatta pel personale sanitario), non costituisce un diritto dell'impiegato, ma un beneficio il cui godimento è subordinato alle esigenze del servizio e può quindi essere negato senz'obbligo di corresponsione di compenso. Nè può infine per veruna ragione riconoscersi dovuto un assegno straordinario per l'assistenza del segretario o di altri impiegati alle sedute del Consiglio, della Giunta o di Commissioni comunali, anche se tenuti fuori dell'orario normale di ufficio, essendo l'assistenza imposta dalla legge ed essenziale all'ufficio, mentre simili prestazioni rientrano negli elementi che concorrono a fissare la natura dello stipendio (Consiglio di Stato, Par. 8 maggio 1923 Cavenago, Par. 2 maggio 1923 Montelupone, Par. 10 luglio 1922 Ponzano Romano).

Speciale attenzione richiede la posizione del *personale sanitario*. Con la trasformazione delle condotte piene in residenziali i comuni avrebbero dovuto o ridurre notevolmente il numero delle condotte mediche o riunirsi in consorzi, raggiungendo una notevole economia di spese. Viceversa le condotte trasformate sono rimaste immutate nel numero, e le retribuzioni del personale sanitario hanno nel contempo raggiunta una misura eccessiva, in quanto che allo stipendio vero e proprio si sono aggiunti numerosi compensi od assegni speciali (supplemento di assegno secondo il numero dei poveri, indennità di cavalcatura, di malaria, di cattiva residenza, di supplenza, di epidemia, obbligo per il comune di assicurare il personale contro gli infortuni, ecc.). Su questa materia devono l'azione tutoria delle Giunte provinciali amministrative e quella surrogatoria dei Prefetti esplicarsi con maggiore energia. Le condotte devono essere diminuite, e le indennità o compensi speciali devono essere eliminati o notevolmente ridotti.

Quanto alla procedura da seguirsi nella formazione o nella revisione delle tabelle organiche e nelle norme regolamentari occorre tener presente che *sono assolutamente da escludersi* i così detti *regolamenti, capitolati e tabelle tipo*, che hanno dato luogo in passato a gravissimi inconvenienti e molti dei quali hanno dovuto essere annullati d'ufficio dal Ministero per le disposizioni illegittime che contenevano. A parte che la giurisprudenza ha negato qualsiasi valore di norma obbligatoria a tali regolamenti e tabelle-tipo, l'uso di essi sarebbe contraddittorio con le finalità del decreto, che vuole proporzionato in prima linea il trattamento economico del personale alle condizioni finanziarie di ciascun Ente.

La lettera b) *dell'art.* 1 contiene una duplice disposizione, prescrivendosi con essa la riforma delle norme relative al trattamento di riposo per ridurlo nei limiti fissati per gli impiegati governativi, e dichiarandosi insieme la nullità, anche per le istituzioni pubbliche di beneficenza, di tutti i regolamenti posteriori all'entrata in vigore del R. decreto 19 settembre 1899, n. 394, nelle parti che contravvengono al divieto fatto dall'art. 65 lettera *d*), ora art. 91 lettera *g*), del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297. Secondo quest'ultima disposizione, il trattamento di riposo che gli Enti sono autorizzati ad accordare ai loro impiegati nei regolamenti organici, quando non sia applicabile la legge 6 marzo 1904, n. 88 (ora T. U. 17 giugno 1915, n. 968), non può essere mai più favorevole di quello stabilito per gli impiegati governativi. Tale norma fu riprodotta quasi letteralmente dal regolamento del 1899 (art. 65, lettera *d*), mentre non figura nei regolamenti anteriori. Ne segue che tutte le disposizioni dei regolamenti organici posteriori all'entrata in vigore del regolamento generale del 1899, in quanto contravvengono al divieto ivi contenuto, sono illegittime, e la lettera *b*) del R. decreto ne proclama *di diritto* la nullità, mentre rispetta invece le disposizioni, anche più favorevoli a quelle degli impiegati governativi, quando siano anteriori al suindicato regolamento generale. E' chiaro però che la norma in esame fa salve soltanto le disposizioni regolarmente deliberate ed approvate prima del regolamento del 1899, mentre cade nella sanzione di essa qualsiasi successiva modificazione per effetto della quale il trattamento di riposo sia stato comunque migliorato in senso più favorevole di quello dei funzionari statali. Quando un regolamento organico contenga disposizioni che il R decreto dichiara nulle, deve procedersi alla revisione delle norme del trattamento di riposo riducendolo nei limiti suindicati e, ove a ciò non provvedano le amministrazioni interessate, deve ad esse surrogarsi il Prefetto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2. Si deve però avvertire che anche le disposizioni delle quali il decreto non sancisce la nullità, e non è quindi obbligatoria la revisione, possono sempre essere rivedute (come ha ammesso la prevalente giurisprudenza) dalle amministrazioni, nel senso di ridurre per l'avvenire il trattamento di riposo.

Dalla dichiarazione di nullità delle norme indicate nella lettera *b*) dell'art. 1 deriva necessariamente che per l'avvenire non potranno *in nessun caso* essere ammesse liquidazioni di pensione o di indennità fatte in base alle norme annullate. A maggior ragione non potranno essere accordate pensioni od indennità a qualsiasi categoria di personale o singolo funzionario che, secondo le norme in vigore, non ne abbia diritto.

Il R. decreto, mentre dichiara la nullità delle disposizioni di pensione più favorevoli di quelle del personale governativo, tace invece delle liquidazioni di pensione già deliberate ed approvate in base alle disposizioni anzidette. Nulla essendo pertanto innovato al riguardo alla disposizione dell'art 164 del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, i signori Prefetti dovranno denunciare per l'annullamento di ufficio le relative

deliberazioni, specialmente quando si tratti di pensioni molto elevate, come ne furono assegnate in questi ultimi anni.

Circa il trattamento economico e di riposo degli impiegati degli Enti locali, il Consiglio di Stato, specie in sede consultiva, ha fissato, negli ultimi tempi, una copiosa *giurisprudenza*, che il Ministero ha adottata e le cui massime più importanti si ritiene opportuno di riprodurre, perchè possano servire di guida e di norma alle Giunte provinciali amministrative ed ai signori Prefetti nei provvedimenti che il decreto demanda alla rispettiva competenza.

1. *Orario d'ufficio.* Non può esserne stabilita la durata inferiore a quella fissata per gli impiegati governativi. (Par. 16 maggio 1923, provincia di Alessandria).

2. *Assicurazione di impiegati.* — Non può essere consentita a carico del Comune, perchè trattasi di spesa estranea agli obblighi della pubblica amministrazione verso gli impiegati, i quali, se intendono premunirsi contro eventuali sinistri o rischi, devono farlo a proprie spese, mentre, per eventuali rischi corsi in servizio, non possono ammettersi altre forme di indennizzo oltre a quelli consentite dal trattamento di pensione. (Vedi parere che precede).

3. *Aumenti periodici.* — Non può ritenersi utile agli effetti del conseguimento degli aumenti periodici il servizio reso fuori pianta o nella qualità di impiegato provvisorio o presso altro Comune. (Par. 8 maggio 1923, Cavenago).

4. *Pagamento di ricchezza mobile.* — E' illegittima la disposizione che esenti l'impiegato o salariato dal pagamento della ricchezza mobile sullo stipendio o salario, ponendola a carico dell'Ente ed in tale materia non possono ammettersi diritti quesiti. (Par. 27 aprile 1922, Romano Canavese).

5. *Regolamenti e tabelle-tipo* — Ancorchè adottate dalla Giunta provinciale amministrativa, non hanno valore di norma obbligatoria, per la facoltà che deve sempre riconoscersi alle amministrazioni di valutare l'opera dei propri dipendenti in rapporto alle reali esigenze degli uffici ed alla misura della retribuzione da assegnarsi agli impiegati. (Par. 10 febbraio 1922, Fondi).

6. *Clausola compromissoria* — Non è ammissibile per la risoluzione delle controversie derivanti dal rapporto d'impiego, il quale, pel suo carattere di diritto pubblico, non può equipararsi ad un rapporto contrattuale. (Par. 28 settembre 1922, comune Vill'Albese).

7. *Trattamento di pensione.* — Nel caso che un regolamento speciale disciplini la materia del trattamento di pensione, non possono ammettersi disposizioni che, contrariamente al divieto dell'art. 91, lettera *g*) del Regolamento comunale e provinciale, riconoscano, sotto forma di indennità o pensione, benefici maggiori di quelli previsti per gli impiegati governativi. (Par. 5 aprile 1923, comune di Bologna).

In applicazione di tale *principio*, che è *assoluto* ed *inderogabile*, si è ritenuto, fra l'altro, che:

— non possono stabilirsi pel collocamento a riposo degli impiegati, inscritti alle casse pensioni comunali, limiti d'età o di servizio inferiori a quelli previsti per gli impiegati governativi. Così pure gli anni di servizio pensionabili non possono essere calcolati più vantaggiosamente che per gli impiegati governativi. (Par. 7 marzo 1923, comune di Vergato):

— la media degli stipendi pensionabili non può essere superiore a quella stabilita per gli impiegati governativi. (Vedi parere che precede);

— la misura della pensione o della indennità da corrispondersi all'impiegato collocato a riposo od alla vedova ed agli orfani non può in alcun caso essere superiore a quella degli impiegati governativi. (Par. 4 aprile 1923, comune di Modena);

— nel calcolo dello stipendio non possono comprendersi diritti, indennità od assegni anche se di carattere continuativo (Vedi parere che precede), nè le indennità caro-viveri. (Par. 17 agosto 1922, provincia Reggio Emilia);

— la misura delle ritenute di pensione su gli stipendi non può essere inferiore a quella fissata per gli impiegati governativi. (Vedi parere che precede);

— il riscatto degli anni di laurea non può aver luogo se non con l'obbligo della ritenuta e pei servizi pei quali la laurea è richiesta come titolo indispensabile per l'accesso all'impiego. (Par. 4 aprile 1923, Modena);

— anche in confronto degli impiegati locali il *computo del servizio reso in qualità di straordinario* o provvisorio, agli effetti della pensione, non può aver luogo che con le limitazioni poste dall'art. 14 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, e non integralmente e per una durata anche superiore ai dieci anni. (Par. 7 luglio 1921, provincia di Avellino);

— per gli *impiegati inscritti alla Cassa di previdenza*, la pensione non può essere liquidata che in base al T. U. 17 giugno 1915, n. 968, e quindi il Comune non può assumere nuovi e maggiori oneri di pensione nei riguardi degli impiegati, poichè tali oneri avrebbero carattere di liberalità non consentita dalla legge. (Parere 23 febbraio 1921, comune Torremaggiore);

— non può il Comune assumersi l'onere della differenza tra la pensione liquidata dalla Cassa di previdenza e quella stabilita col R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, non potendo i due sistemi integrarsi a causa della loro diversità. (Par. 20 dicembre 1922, Bologna).

8. *Contributi alla Cassa nazionale previdenza impiegati.* — La quota messa a carico dell'impiegato non può sotto nessuna forma essere addossata al Comune. (Par. 4 aprile 1923, comune Modena).

Sulla materia si richiama anche la circolare 21 febbraio 1923, n. 15700.5/39550.

Tutte le disposizioni contrarie alle massime suddette fissate dalla giurisprudenza debbono essere eliminate dai regolamenti.

Per la revisione dei regolamenti e delle tabelle organiche è assegnato alle amministrazioni autarchiche (art. 1, primo comma) *il termine di due mesi* dall'entrata in vigore, e cioè (vedi art. 5) sino all'8 agosto p. v.; entro lo stesso termine, a norma dell'art. 2, le amministrazioni debbono procedere alle *dispense dal servizio* del personale che risulti in eccedenza al numero dei posti fissati dalle nuove tabelle organiche. *L'ordine* da seguirsi in *tali dispense* è indicato nel medesimo articolo 2 (prima il personale avventizio, poi quello con nomina regolare che si trovi tuttora nel periodo di prova, ed indi di quello che abbia conseguita la stabilità); ed ivi sono stabilite, col riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 89, ed all'art. 3 del R. decreto 28 gennaio stesso anno, n. 153, anche le norme relative.

Nel procedere alle dispense occorre aver presente la necessità di conservare in servizio il personale migliore sotto ogni rapporto dal quale l'amministrazione possa attendere maggior rendimento; all'uopo giovano specialmente le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 25 gennaio u. s., n. 89, a norma del quale dovrà anzitutto essere dispensato il personale che per motivi di salute o per incapacità, risulti inabile al servizio o dia scarso rendimento di lavoro, e quello che abbia raggiunto i limiti di età e di servizio.

Si richiama poi particolarmente l'attenzione dei signori Prefetti sulla preferenza che il R. decreto accorda per la conservazione del posto alle categorie di persone indicate dall'art. 3 del R. decreto 28 gennaio u. s., n. 153, e specialmente ai mutilati ed invalidi di guerra ed agli ex combattenti feriti o decorati o che abbiano prestato servizio presso reparti operanti: la posizione di dette persone dovrà essere considerata con ogni riguardo.

Come dichiara espressamente il secondo comma dell'art. 2, tanto la revisione delle tabelle e dei regolamenti (sia agli effetti del trattamento economico che di quello di quiescenza) quanto le dispense dal servizio debbono aver luogo *nonostante qualsiasi contraria disposizione* di legge, di regolamenti generali o speciali e di capitolati. Il fatto che una disposizione di legge o di regolamento garantisca un determinato posto ovvero un determinato trattamento economico, non è quindi di ostacolo all'abolizione del posto, ovvero alla diminuzione del trattamento.

Il terzo comma dell'art. 2 disciplina la *facoltà surrogatoria* in caso di inadempienza delle amministrazioni, deferendola al Prefetto, il quale, sentito l'Intendente di finanza, deve procedere alla revisione di che si tratta e disporre le relative dispense entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato nel primo comma.

E' da avvertire a tale riguardo che la competenza surrogatoria del Prefetto non esclude quella tutoria della Giunta provinciale amministrativa, alla quale rimangono sempre soggette le deliberazioni che per la revisione dei regolamenti e delle tabelle organiche le amministrazioni siano per adottare entro i termini ad esse prefisse. Tale competenza tutoria deve esplicarsi nei modi normali stabiliti dalla legge comunale e provinciale e cioè approvando o disapprovando — colla procedura ivi prescritta — le deliberazioni delle amministrazioni stesse: subentra invece la competenza surrogatoria, la quale per la materia è deferita esclusivamente al Prefetto, previo il parere dell'Intendente di finanza, quando le amministrazioni non abbiano provveduto o, pur avendolo fatto, abbiano adottato provvedimenti inadeguati.

Tale procedura subisce naturalmente un'eccezione nei riguardi delle *provincie*, in quanto le relative deliberazioni riflettenti gli organici, non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Al Prefetto stesso, sentito l'Intendente di finanza, spetta inoltre far luogo alle dispense dal servizio del personale, quando le amministrazioni non vi provvedano entro i termini loro prefissi.

Infine l'art. 3 stabilisce il *trattamento da concedersi al personale dispensato* dal servizio; ed a tale riguardo non sembrano necessari altri chiarimenti all'infuori dell'avvertenza che nella liquidazione della pensione od indennità a favore dei funzionari che ne abbiano diritto a carico dell'Ente, dovranno essere applicate, se del caso, e limitazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 1. E' superfluo aggiungere che ai funzionari inscritti alla Cassa di previdenza non può — alla stregua della giurisprudenza sopra riportata — essere corrisposto alcun maggiore assegno a carico dell'Ente, fatta eccezione per quello fissato nella seconda parte dell'art. 3 del decreto.

Ai funzionari dispensati i quali, in virtù delle leggi sulla Cassa di previdenza ovvero dei regolamenti organici speciali, non hanno

alcun diritto a pensione od indennità, spetta *soltanto* l'assegno di cui alla seconda parte dell'art. 3.

Il Ministero fa sicuro affidamento sull'azione energica e diligente delle SS. LL. e degli uffici dipendenti per il raggiungimento degli scopi che il legislatore si è proposto nell'emanare il provvedimento di che si tratta: scopi che si concretano principalmente nel risanamento delle finanze degli Enti locali, per le quali le spese del personale hanno raggiunto in moltissimi casi altezze intollerabili, e nell'eliminazione di tutte le disposizioni illegittime od esorbitanti che sono state — specie negli ultimi anni — introdotte nei regolamenti organici.

Si attende un cenno di ricevuta e si prega sin da ora di riferire riassuntivamente ad ogni fine di mese sullo svolgimento dei lavori per l'attuazione del R. decreto.

Pel Ministro: A. FINZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	137 78	Belgio	114 37
Londra	107 61	Olanda	9 20
Svizzera	405 46	Pesos oro	18 50
Spagna	340 40	Pesos carta	8 10
Berlino	0 01	New-York	23 525
Vienna	0 0334	Oro	453 92
Praga	71 86		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	76 96
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	49
	5.00 % netto	86 21

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1º Avviso.

Il sig. Gazzillo Giuseppe fu Nicola domiciliato in Napoli, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Antonino Artese, addetto al Tribunale di Napoli, il 10 ottobre 1922 ha diffidato il sig. comm. Roberto Albino domiciliato in Napoli, vico Sergente Maggiore, n. 49, a restituirgli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato consolidato 5% n. 267216 di L. 960 intestato ad esso Gazzillo Giuseppe e dal detto sig. comm. Albino indebitamente detenuto.

Ai termini dell'art. 88 del Regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

si notifica

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dal detto sig. Gazzillo.

Roma, 30 giugno 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del Tesoro quinquennale n. 892, di L. 3000, di 5ª emissione, intestato erroneamente a Flamigni *Ersilio* di Domenico minore sotto la patria potestà del padre, con annotazione di provenienza dal decreto 25 gennaio 1918 del Pretore di Meldola, mentre, giusta l'atto di notorietà 13 giugno 1923 redatto innanzi la Pretura di Meldola, il detto buono doveva invece essere intestato a Flamigni *Arsilio* di Domenico, ecc.....

Si diffida perciò chiunque possa avervi interesse che, a termini dell'art. 6 del Regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni si darà corso alla chiesta rettifica.

Roma, 25 giugno 1923.

p. Il Direttore generale
f.to CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco N. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna **5,** essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	609517	52.50	Prinderre Matilde fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Sanze di Cesana (Torino).	Prinderre Giuditta-Matilde fu Giuseppe, nubile, dom. come contro.
Consol. 5,50 %	155466	25 —	Ubertalli Lucia fu Giacomo, minore, sotto la patria potestà della madre Peretti Rosa o Rosita fu Luigi, dom. a Torino.	Ubertalli Luciana fu Giacomo, minore, ecc., come contro.
5 % vecchio	1345191	130 —	Ballerini Aida di Eugenio, moglie di Galluccio Luca fu Giovanni, dom. in Siano (Salerno).	Ballarino Aida di Eugenio, moglie, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 luglio 1923.

Il Direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Rettifiche d'intestazione.

3ª Pubblicazione

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
			ELENCO N. 41. — Roma, 9 giugno 1923.	
Cons. 5 %	188715	800 —	Uliveri Stiozzi Ridolfi *Guilberto* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze	Uliveri Stiozzi Ridolfi *Guido-Alberto-Giovan-Maria* di Giuseppe, minore, ecc., come contro
»	150229	300 —	Figone *Caterina* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Firenze Luigia fu Francesco ved. di Figone Antonio, dom. a Cucca, frazione del comune di Varese Ligure (Genova)	Figone *Angela-Caterina* fu Antonio, minore, ecc., come contro
»	190087	35 —	Epaminonda Giuseppe Matteo fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Monaco Marta fu *Giovanni*, ved. di Epaminonda Giuseppe, dom. a Cuneo	Epaminonda Giuseppe Matteo fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Monaco Marta fu *Giacomo*, ved. di Epaminonda Giuseppe, dom. a Cuneo
»	190088	35 —	Intestata come la precedente, con usufrutto a Monaco Maria fu *Giovanni* ved. di Epaminonda Giuseppe	Intestata come precedente, con usufrutto a Monaco Marta fu *Giacomo* ved. di Epaminonda Giuseppe
»	310419	1750 —	Roasenda Maria fu Giuseppe, moglie di *Roasenda Giuseppe*, dom. a Torino	Roasenda Maria fu Giuseppe, moglie di *Mosca Enrico*, dom. come contro
3.50 %	527039	28 —	Di Lorenzo *Antonietta* di Aneglo, minore, la patria potestà del padre, dom. a Napoli	Di Lorenzo *Filomena* di Angelo, minore, ecc., come contro
» »	505359 738798	227 50 21 —	Mazzola Clementina fu *Agostino*, minore sotto la tutela di Aletti Paolo fu Angelo, dom a Varese (Como)	Mazzola Clementina fu *Augusto*, minore, ecc., come contro
» »	505360 738797	227 50 21 —	Mazzola Camilla di *Agostino*, minore ecc. come la precedente	Mazzola Camillo fu *Augusto* minore, ecc., come la precedente
»	44364	56 —	Scognamiglio *Gaetana* di Nicola, dom. a Napoli	Scognamiglio *Gaetana* di Nicola, dom. a Napoli
			ELENCO N. 42. — Roma, 16 giugno 1923.	
Cons. 5 %	58836	2990 —	Poletti Maria Antonia fu Pietro, nubile, domiciliata a Scorcetoli, frazione di Filattiera (Massa)	Poletti Maria Antonia fu Pietro, nubile, *interdetta sotto la tutela di Poletti Luigi* fu *Pietro*, ecc. come contro
			(Per il solo usufrutto):	
3.50 %	694295	112 —	Albenga *Luisa* fu Albino, vedova Foà di Bruno Paolo	Albenga *Maria Luigia*, ecc., come contro
»	324638	56 —	Giani Giulia e *Serafina* fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre Elia Vittoria fu Michele, domiciliata a Frascata (Alessandria)	Giani Giulia e *Maria Serafina* fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre Elia *Maria Vittoria*, ecc. come contro
Cons. 5 %	289933	305 —	Zaccaria Illes Maria fu Luigi, nubile, domiciliata a Torino; con usufrutto vitalizio a Derossi Emma fu Alessandro, ved. di Zaccaria Luigi	Zaccaria Illes Maria fu Luigi, nubile, *inabilitata sotto la curatela della madre Derossi Emma* fu *Alessandro*, vedova Zaccaria, domiciliata a Torino, con vincolo come contro
»	190719	3270 —	Dufour-Berte Nera o Nerina fu Edoardo, vedova di Tomei Albiani Alessandro, domiciliata a Piccioli (Pisa)	Dufour-Berte Nera o Nerina fu Edoar[illegible] dova di Tomei Albiani Alessandro. [illegible] *litata sotto la curatela di Pampaloni* [illegible] *rico*, domiciliato come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.